Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 25 GENNAIO 1962:

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 14 delle revoche di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte di ufficio ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1264, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Elenco n. 15 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere.

(7567-7568)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1961, n. 1474.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Canadà sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canadà sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'Articolo XII dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1961

GRONCHI

SEGNI — TRABUCCHI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Accordo fra l'Italia e il Canadà sui servizi aerei
(Roma, 2 febbraio 1960)

ACCORDO TRA L'ITALIA E IL CANADÀ SUI SERVIZI AEREI

Il Governo italiano ed il Governo del Canadà (d'ora innanzi denominati « Parti Contraenti »). avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma di Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma di Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;

b) il termine « Autorità aeronautiche » significa, nel caso dell'Italia il « Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » e, nel caso del Canadà, il « Minister

of Transport, the Air Transport Board », ed in entrambi i casi, ogni persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorità;

c) il termine « impresa designata » significa una impresa che una Parte Contraente avrà designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non di traffico », hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo II

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita Sezione della tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. In conformità con le disposizioni contenute nel presente Accordo, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti diritti:

a) sorvolare, senza farvi scalo, il terirtorio della altra Parte Contraente;

b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente, per scopi non di traffico;

c) fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati per queste rotte nella tabella, al fine di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta, proveniente o destinato ad altri punti così specificati;

d) omettere, su uno o tutti i voli, uno o più punti intermedi ed oltre.

3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo è intesa a conferire all'impresa od alle imprese di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione od a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo III

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o più imprese allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Ricevuta la notificazione della designazione, e subordinatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte Contraente dovrà concedere senza indugi all'impresa od alle imprese designate il relativo permesso operativo.

3. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente di ritirare la designazione di una propria impresa e di designarne un'altra.

4. Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere che un'impresa designata dall'altra Parte Contraente abbia i requisiti necessari per adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

5. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione di una impresa o di sospendere o revocare la concessione ad una impresa dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo o di imporre tutte quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie per il godimento, da parte di una impresa, di quei diritti, ogni volta che non sia certo che la sostanziale proprietà e l'effettivo controllo di quell'impresa siano nelle mani della Parte Contraente che abbia designato l'impresa, o di suoi cittadini.

6. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo un'impresa così designata ed autorizzata può iniziare ad esercire i servizi convenuti con l'intesa che un servizio non potrà essere esercito fino a quando una tariffa, stabilita in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo VI del presente Accordo, non sia stata già stabilita per il servizio stesso.

7. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di sospendere il godimento, da parte di un'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di un'impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi od ai regolamenti della Parte Contraente che ha concesso detti diritti, o altrimenti manchi di operare in conformità con le condizioni prescritte nel presente Accordo; con l'intesa che tale facoltà sarà esercitata solo dopo consultazione con l'altra Parte Contraente, a meno che una immediata sospensione o una imposizione di condizioni siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti.

Articolo IV

1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili delle stesse imprese impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto osservanza delle formalità doganali prescritte nei rispettivi Stati.

2. Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraversa il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali.

3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli areomobili delle imprese designate di una Parte Contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte Contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati dagli stessi areomobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

4. I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godano di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'Autorità doganale dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Articolo V

1. Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese di entrambe le Parti Contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre.

2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener conto degli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che queste ultime eserciscono su tutta od una parte della stessa rotta.

3. I servizi convenuti operati dalle imprese designate dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro fine principale l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di un'adeguata capacità per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4. Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate, nei territori di terzi Stati dovranno essere prese in conformità con il principio generale, per cui la capacità deve risultare adeguata:

a) alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa o diretto a tale territorio;

b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;

c) le esigenze d'esercizio di servizi a lungo percorso.

5. Prima dell'inizio dei servizi convenuti, e così pure per ogni successiva variazione di capacità, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

Articolo VI

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli « standards » di velocità e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbono essere concordate, se possibile — per ognuna delle rotte specificate — fra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). E tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (IATA).

3. Tutte le tariffe così concordate debbono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine può essere ridotto, in casi speciali, se le Autorità aeronautiche concordano in questo senso.

4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo.

5. Qualora le Autorità aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 4, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII del presente Accordo.

6. *a*) Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo VIII del presente Accordo.

b) Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo VII

Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a loro richiesta, quelle statistiche periodiche od altri dati che possono essere ragionevolmente richiesti, al fine di rivedere la capacità offerta sui servizi convenuti, dalle imprese designate della prima Parte Contraente. Questi dati comprenderanno tutte le informazioni richieste per determinare il volume del traffico trasportato da quelle imprese sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di tale traffico.

Articolo VIII

1. Nell'eventualità che sorga una controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro.

2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati.

a) esse possono accordarsi di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo, o a qualsiasi altra persona od Ente; o

b) se non si accordino su ciò, o se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale,

esse non riescano a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte Contraente può demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente in merito, il quale potrà essere in seguito istituito nell'ambito dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) o, nel caso non esista un tribunale del genere, al Consiglio dell'OACI.

3. Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o un'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente Accordo all'altra Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa od alle imprese designate di quella Parte Contraente.

Articolo IX

1. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, entrerà in vigore dopo che sarà confermata mediante uno scambio di note.

2. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti ed entreranno in vigore dopo che saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorità.

3. Qualora venga conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, alla quale entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sarà emendato in modo da uniformarsi alle disposizioni di tale Convenzione.

Articolo X

Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento dare notizia all'altra che essa desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovrà essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). Qualora sia stata data tale comunicazione, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dalla data della ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta quindici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Articolo XI

Il presente Accordo sarà registrato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Articolo XII

1. La tabella delle rotte e l'appendice unite al presente Accordo sono considerate come parti dell'Accordo e ogni riferimento all'« Accordo » comprende anche la tabella delle rotte e l'appendice a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

2. Il presente Accordo è sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Ottawa appena possibile.

3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 2 febbraio 1960, in doppio originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo del Canadà
MAYRAND

Per il Governo Italiano
PELLA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

TABELLA DELLE ROTTE

SEZIONE I

Rotte esercite, in entrambe le direzioni, dalla impresa o dalle imprese designate del Canadà:

Da punti nel Canadà a Roma direttamente o via Parigi e/o Lisbona, ed oltre Roma a Bangkok ed oltre Bangkok ad un punto da concordarsi.

SEZIONE II

Rotte esercite, in entrambe le direzioni, dalla impresa o dalle imprese designate dell'Italia:

Da punti in Italia a Montreal direttamente ed oltre Montreal a Chicago, Los Angeles, Messico ed un punto oltre Los Angeles da concordarsi.

Resta inteso che l'impresa o le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti hanno il diritto di effettuare stop-overs nei territori canadese ed italiano per il traffico avente origine o destinazione in terzi Paesi.

Resta inteso, inoltre, che l'impresa o le imprese designate di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare da e per il territorio dell'altra Parte Contraente traffico in transito avente origine o destinazione in terzi Paesi.

APPENDICE

E' inteso che nell'applicazione dell'articolo III nessuna Parte Contraente potrà designare più di una impresa per operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate fino a quando non sarà stata negoziata tra le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti la designazione di non più di un'altra impresa.

PELLA MAYRAND

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Agreement between Canada and Italy for air services

The Government of Canada and the Government of Italy (hereinafter referred to as the « Contracting Parties ») having ratified the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the Seventh day of december 1944, and desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories, have agreed as follows:

Article I

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7th december 1944, and includes any Annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes of Convention under articles 90 and 94 thereof;

(*b*) the term « Aeronautical authorities » means, in the case of Italy the « Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » and in the case of Canada the « Minister of Transport, the air Transport Board », and in both cases any person or body authorized to perform the functions at present exercised by the above mentioned authorities;

(*c*) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with article III of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

(*d*) the terms « territory », « air service », « international air service » and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in article 2 and 96 of the Convention.

Article II

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule thereto (thereinafter called « the agreed services » and the « specified routes »).

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:

(*a*) tho fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(*b*) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes;

(*c*) to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for those routes in the schedule for purposes of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined for other points so specified;

(*d*) to omit on any or all flights any one or more of the intermediate and beyond points.

3. Nothing in paragraph 2 of this article shall be deemed to confer on the airline or airlines of one Contracting Party the privileges of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and/or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article III

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of notification of the designation and subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 of this article, the other Contracting Party shall grant without delay to the airline or airlines designated the appropriate operating authorization.

3. Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party, to withdraw the designation of an airline and to designate another airline.

4. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the Convention to the operation of international commercial air services.

5. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph 2 of article II of the present Agreement or to impose sucn conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals or the Contracting Party designating the airline.

6. At any time after the provisions of paragraph 1 and 2 of this article have been complied with, an airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services provided that a service shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of article VI of the present Agreement is in force in respect of that service.

7. Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline of the privileges specified in paragraph 2 of article II of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article IV

1. Fuels, lubricating oils, spare parts and normal aircraft equipment introduced into the territory of a Contracting Party or taken on board aircraft of the airlines designated by the other Contracting Party

which are in the said territory, for the exclusive use of aircraft of the same airline operating the agreed air services, are exempt from Customs duties and other fiscal charges, subject to the Customs regulations of the second Contracting Party.

2. The aircraft of the designated airline engaged in the agreed services in flights from, to or across the territory of a Contracting Party, are admitted into the territory of the other Contracting Party temporarily free from customs duties, ispection fees and other similar charges.

3. Fuel, lubrificating oils, aircraft stores, spare parts and normal equipment retained on board aircraft of the designated airlines of a Contracting Party, authorized to operate the agreed services, are on the territory of the other Contracting Party exempt from Customs duties and other similar charges, even when they are used or consumed during flights over the said territory.

4. Fuel, lubricating oils, spare parts, aircraft stores and normal equipment which are exempt from any duties and charges under the provisions of the above paragraphs cannot be unloaded without the permission of the Customs authorities of the other Contracting Party.

When they cannot be employed they shall be re-exported. Waiting for their use or re-exportation, they shall be kept under the supervision of the Customs authorities.

Article V

1. There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between and beyond their respective territories.

2. In operating the agreed services, the airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same route.

3. The Agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Party shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objectives the provisions, ad a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of the Contracting Parties other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

(*a*) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(*b*) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other transport services established by airlines of the Contracting Parties comprising the area; and

(*c*) the requirements of through airline operation.

5. Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this article regarding the operation of the agreed services by the designated airlines.

Article VI

1. The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this article, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines (where it is deemed suitable, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route) and such agreement shall be reached through the rate -fixing procedure of the International Air Trasport Association (IATA).

3. Any tariffs so agreed shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least thirty days prior to the proposed date of their introduction. This period may be reduced in special cases if the aeronautical authorities so agree.

4. In the event of disagreement between the designated airlines concerning the tariffs, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to determine them by agreement between themselves.

5. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 3 of this article or on the determination of any tariff under paragraph 4, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article VIII of the present Agreement.

6. (*a*) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph 3 of article VIII of the present Agreement.

(*b*) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this article.

Article VII

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services and the origins and destinations of such traffic.

Article VIII

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation,

(*a*) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement between them or to some other person or body; or

(*b*) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organization (ICAO) or, if there is no such tribunal, tho the Council of the said Organization.

3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this article.

4. If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph 2 of this article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline or airlines of that Contracting Party or to the designated airline in default.

Article IX

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall come into effect when confirmed by an Exchange of Notes.

2. If either Contracting Party considers it desirable to make any modification to the Schedule of the present Agreement, such modification may be made by direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties and shall come into effect when confirmed by an Exchange of Letters by the above said authorities.

3. In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article X

Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization (ICAO). If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fifteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Article XI

The present Agreement shall be registered with the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Article XII

1. The Schedule and the Appendix attached to the present Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the « Agreement » shall include references to the Schedule and the Appendix, except where otherwise expressly provided.

2. The present Agreement shall be subject to ratification and instruments of ratification shall be exchanged in Ottawa as soon as possible.

3. The present Agreement shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome this 2nd day of February 1960, in duplicate in the English and Italian languages, both textes being equally authentic.

For the Italian Government
PELLA

For the Government of Canada
MAYRAND

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ROUTE SCHEDULE

SECTION I

Routes to be operated in both directions by the designated airline or airlines of Canada:

Canada to Rome direct or via Paris and/or Lisbon, and beyond Rome to Bangkok and beyond Bangkok to a point to be agreed upon.

SECTION II

Routes to be operated in both directions by the designated airline or airlines of Italy:

Italy to Montreal direct and beyond Montreal to Chicago, Los Angeles, Mexico and a point beyond Los Angeles to be agreed upon.

It is understood that the airline or airlines designated by both Contracting Parties shall be entitled to extend stopover privileges in the Canadian and Italian territories for traffic originating in or destined for third countries.

It is also understood that the airline or airlines designated by each Contracting Party shall enjoy the privileges of carrying into and out of the territory of the other Contracting Party intransit traffic originating in or destined for points in third countries.

APPENDIX

In the application of article III it is understood that neither Contracting Party shall designate more than one carrier to operate the agreed services on any of the specified routes, until such time as the designation of not more than one additional carrier has been negotiated between the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

MAYRAND PELLA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. **1475.**

Approvazione della costituzione del Consorzio universitario modenese, con sede in Modena.

N. 1475. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la costituzione del Consorzio universitario modenese, con sede in Modena, e del relativo statuto, con lo stesso decreto il Consorzio viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1476.**

Erezione in ente morale, della Fondazione « Istituto per gli studi storici veronesi », con sede in Verona.

N. 1476. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Istituto per gli studi storici veronesi », con sede in Verona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1477.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Domenica, sita nel comune di Cammarata (Agrigento).

N. 1477. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Domenica, sita nel comune di Cammarata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1478.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in zona Falasche del comune di Anzio (Roma).

N. 1478. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 9 giugno 1961, integrato con altro decreto del 24 giugno stesso anno e con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate in zona Falasche del comune di Anzio (Roma), ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1479.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Filippo, in località omonima del comune di Modica (Ragusa).

N. 1479. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 21 novembre 1960, integrato con postilla di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente in data 26 novembre 1960 e 17 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Filippo, in località omonima del comune di Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 42. — VILLA

LEGGE 25 gennaio 1962, n. **3.**

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della legge 31 luglio 1954, numero 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio, sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1962.

Classificazione tra le provinciali della strada « Brazzano-Dolegna del Collio », in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1960, con il quale:

1. E' stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dell'Amministrazione provinciale di Gorizia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2. Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suddetto piano *b*) è compresa la strada:

« Brazzano-Dolegna del Collio, con diramazione al ponte sul fiume Iudrio »;

Considerato che tale strada non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 30 marzo 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958. n. 126, è classificata provinciale la strada « Brazzano-Dolegna del Collio, con diramazione al ponte sul fiume Iudrio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

(536)

DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1962.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Modena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto in data 29 giugno 1959, n. 25141 di prot., con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1958-1961;

Considerato che, essendo trascorso il sopradetto periodo di nomina, la composizione del Consesso va rinnovata;

Viste le designazioni degli Organi ed Enti competenti per legge a fornirle;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità della provincia di Modena per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964, è composto come appresso:

Presidente:

il prefetto della Provincia.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico più elevato in grado presso la Accademia militare di Modena;

l'ufficiale sanitario del comune di Modena;

il direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Coppo prof. Mario, direttore della Clinica medica dell'Università di Modena;

Olivo prof. Romano, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Modena;

Pachioli prof. Renato, direttore della Clinica pediatrica dell'Università di Modena;

Marino dott. Antonio, medico condotto;

Benassati comm. Aldo, presidente di Amministrazione ospedaliera;

Masoni prof. Sandro, direttore sanitario di ospedale del capoluogo;

Scarlini prof. Francesco, primario medico ospedaliero;

Balderi prof. Giovanni, primario chirurgo ospedaliero;

Allegretti avv. Francesco, esperto in materia amministrativa;

Casolari dott. ing. Remigio, esperto in ingegneria sanitaria;

Silvestri dott. ing. Sergio, esperto in ingegneria sanitaria;

Ferrari prof. Sergio, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici;

Bianchi prof. Edoardo, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Venturelli dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

Sacchi ostetrica Luisa, in rappresentanza del Collegio delle ostetriche;

Venturelli ass. san. Anna Maria, in rappresentanza del Collegio delle infermiere assistenti sanitarie;

Piccari avvocato Cesare, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Ferrari rag. Claudio, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

Menchini dott. Domenico, in rappresentanza dell'I.N.A.M.;

Messole dott. Pasqualino, funzionario del Ministero della sanità.

Modena, addì 12 gennaio 1962

Il prefetto: CERUTTI

(500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Virginia E. Massey, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(89)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. José Maria Fernandez Ramos, Console di Argentina a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Verona e Vicenza.

(481)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti, il 16 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 146, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 968.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(531)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 354, l'Amministrazione comunale di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.390.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(421)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotnenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(422)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di Baia e Latina (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(424)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 374, l'Amministrazione comunale di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaio 1945, n. 51.

(423)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(425)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Scalea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(426)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Inno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Modigliana (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(427)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 347, l'Amministrazione comunale di Sarsina (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11 milioni e 600,000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(428)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decrto ministeriale in data 13 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 349, l'Amministrazione comunale di Fumone (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(429)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 350, l'Amministrazione comunale di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.018.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(430)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 351, l'Amministrazione comunale di Castelsantangelo (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(431)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Genga (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(432)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,81	620,705	620,81	620,65	620,69	620,79	620,70	620,72	—
$ Can.	593,75	593,80	594 —	593,90	593,60	593,80	593,85	593,70	593,75	—
Fr. Sv.	143,78	143,80	143,79	143,795	143,80	143,78	143,805	143,75	143,78	—
Kr. D.	90,16	90,165	90,18	90,20	90,15	90,15	90,175	90,15	90,16	—
Kr. N.	87,06	87,08	87,08	87,07	87,05	87,06	87,06	87,07	87,06	—
Kr. Sv.	120,15	120,17	120,18	120,195	120 —	120,15	120,175	120,10	120,15	—
Fol.	172,15	172,19	172,20	172,15	172,15	172,15	172,16	172,10	172,15	—
Fr. B.	12,47	12,472	12,4725	12,475	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,68	126,70	126,69	126,675	126,65	126,68	126,675	126,65	126,68	—
Lst	1744,60	1745 —	1744,85	1745,20	1744,25	1744,50	1745 —	1744,70	1744,60	—
Dm. occ.	155,38	155,44	155,42	155,435	155,40	155,37	155,41	155,35	155,38	—
Scell. Austr	24,01	24,015	24,01	24,0175	24 —	24,01	24,02	24,01	24,01	—
Escudo Port.	21,75	21,76	21,73	21,75	21,70	21,75	21,745	21,75	21,75	—

Media dei titoli del 24 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	106,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,80
1 Dollaro canadese	593,875
1 Franco svizzero	143,80
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,185
1 Fiorino olandese	172,155
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,675
1 Lira sterlina	1745,10
1 Marco germanico	155,422
1 Scellino austriaco	24,019
1 Escudo Port.	21,747

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato (Firenze) della classe prima

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale viene disposto il collocamento a riposo del segretario generale del comune di Prato, dott. Marco Carlomagno, a decorrere dal 1° aprile p. v.;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Prato (Firenze).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettere *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero del Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autenticata notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4 e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 12 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(406)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici di Torino.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 544;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 569 del 24 febbraio 1960, con il quale è stato approvato il progetto generale di variante per la costruzione dell'edificio da adibire a sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Torino ed è stato delegato questo Provveditorato ad eseguire per lotti successivi il progetto generale di variante di cui in precedenza ed approvare i relativi progetti di stralcio;

Che in detto edificio dovranno essere eseguite alcune opere d'arte ai sensi delle su citate leggi n. 237 e n. 717;

Visto il decreto presidenziale n. 51348 in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960 al registro n. 4, foglio n. 74, con il quale si approva la perizia di 7° stralcio dei lavori su indicati e si assume, tra l'altro, l'impegno di L. 15.500.000 per « opere artistiche »;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 4 dicembre 1961

Il provveditore: dott. Adolfo PLESCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1961
Registro n. 5 *Provv. reg. oo. pp. Piemonte, foglio n.* 308

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione della nuova sede in Torino degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Descrizione delle opere:

n. 20 dipinti ad olio con soggetto libero, su tela delle dimensioni comprese fra un minimo di m. 0,60 × 0,80 ed un massimo di m. 1,00 × 1,40.

I dipinti, opportunamente intelaiati, dovranno essere completi di cornice.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con più dipinti delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

I dipinti dovranno essere firmati e dovranno essere accompagnati da una offerta di prezzi, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 300 la quale dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli onorari e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno. Il prezzo per ciascun dipinto non dovrà comunque superare la somma di L. 200.000 (lire duecentomila).

Art. 4.

I dipinti dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I dipinti che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà dei dipinti non ritirati.

Art. 5.

I dipinti verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno ai primi venti posti saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi estetici ed artistici dei singoli dipinti.

All'artista verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per ciascun dipinto prescelto.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei dipinti non vincitori.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I dipinti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Della lettera d'impegno allegata al presente bando, potrà essere richiesta copia al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

OGGETTO: *Lettera d'impegno. Esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione dell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Torino. N. 20 dipinti ad olio.*

Al Provveditorato alle opere pubbliche - TORINO

Il sottoscritto . . . . per i sottoelencati dipinti, prescelti dall'Amministrazione, accetta il complessivo prezzo di L. . . . . (in lettere . . . .).

Nel prezzo suddetto, si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dei dipinti, i materiali, la intelaiatura e la cornice, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dar completi i dipinti.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

l'80 % in acconto;

il restante 20 % dopo che la Soprintendenza alle gallerie avrà rilasciato il nulla osta di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 517, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul Registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per diritti di segreteria e di copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'Artista

(252)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Proroga per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico della sede centrale.

IL PRESIDENTE

Visto il bando di concorso 8 novembre 1961, con il quale veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico della sede centrale;

Ritenuto, allo scopo di rendere più agevole la partecipazione al concorso medesimo, di prorogare fino al 28 febbraio 1962 il termine fissato per la presentazione delle relative domande di ammissione;

Vista la deliberazione presidenziale n. 800 del 28 dicembre 1961;

Rende noto:

E' prorogato al 28 febbraio 1962 il termine utile entro il quale dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1, Roma, le domande di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico della sede centrale.

Roma, addì 10 gennaio 1962

Il presidente: Giuseppe CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(499)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a otto posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, di cui ai decreti ministeriali 5 aprile 1961 e 15 luglio 1961, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente in data 6 maggio 1961 e 7 settembre 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 16, 17 e 19 febbraio 1962, alle ore 9,30.

(530)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a venti posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indetto con decreto ministeriale n. 866 del 31 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 251 del 7 ottobre 1961, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 febbraio 1962, con inizio alle ore 8.

(532)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 736 datato 16 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960 è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, ispettore generale medico;

Petragnani prof. dott. Giovanni, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Catania;

Signorelli prof. dott. Saverio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Maranzano dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Caltagirone;

Segretario:

Nicosia dott. Nunzio, consigliere dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Catania, addì 4 gennaio 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(311)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1387 del 23 marzo 1961, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Palo del Colle-Bitetto (Consorzio) e Polignano a Mare;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;

Parvis prof. dott. Daniele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Bari;

Colonna prof. dott. Luigi, libero docente in clinica e patologia medica;

Damiani dott. Nicola, ufficiale sanitario del consorzio Bitonto-Giovinazzo.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 30 dicembre 1961

Il medico provinciale: CARONNA

(310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto in data 7 novembre di pari numero, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1960;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dottore Paolo Fracasso, medico provinciale, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Lania, medico provinciale di Siena, viene a far parte della Commissione di cui in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Fracasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Siena e di questo Ufficio.

Siena, addì 9 gennaio 1962

Il medico provinciale: LANIA

(313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3153, del 30 dicembre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di condotte mediche vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine professionale e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Bevivino dott. Tommaso, vice prefetto.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale;

Maestrini prof. dott. Dario, docente in patologia medica;

Milani prof. dott. Ugo, docente in patologia chirurgica e primario dell'Ospedale « S. Maria della Pace » di Monte S. Savino;

De Pascale dott. Benedetto, medico condotto del comune di Civitella della Chiana.

Segretario:

Ariano dott. Salvatore, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso la prefettura di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Arezzo, addì 4 gennaio 1962

Il medico provinciale: MARCECA

(312)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario capo direttore del pubblico macello di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2257 del 20 luglio 1961, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Chieti;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari, della prefettura di Chieti e dell'Amministrazione comunale di Chieti;

Visti gli articoli 65 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come segue:

Presidente:

Ruggieri dott. Emidio, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Nicola, veterinario provinciale;

Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Caccavella dott. Antonio, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Pardi Vincenzo, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Chieti, 9 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(309)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.